



Atto Dirigenziale n. 2306 / 2025

SETTORE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E PROTEZIONE CIVILE

Proposta n. 784 / 2025

**OGGETTO: AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (A.I.A.) RILASCIATA ALLA DITTA PANGEA BIOFARM SOC. AGR. S.R.L. CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI TREVI-GLIO (BS) VIA ALCIDE DE GASPERI, N. 6/A ED INSTALLAZIONE IPPC IN COMUNE DI ROVATO (BS) VIA BARGNANA, N. 7/A PER NUOVO IMPIANTO DI RECUPERO RI-FIUTI ORGANICI MEDIANTE COMPOSTAGGIO. CATEGORIA 5.6 LETTERA B) PUNTO I DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D.LGS. 152/06 E S.M.I.**

IL DIRETTORE

(Dott. Giovanmaria Tognazzi)

**Richiamati:**

- il decreto del Presidente della Provincia n.175 del 02.05.2023 di conferimento al dott. Giovanmaria Tognazzi dell'incarico di direzione del Settore Sostenibilità Ambientale e Protezione Civile;
- il T.U.E.L. approvato con d.lgs. n. 267 del 18/08/00, che all'art. 107 individua le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;

**Visti** i seguenti atti comunitari, nazionali, regionali e provinciali:

- la legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i., recante le norme sul procedimento amministrativo;
- decreto direttore generale Regione Lombardia n. 36 del 07 gennaio 1998, recante Direttive e linee guida in ordine al deposito temporaneo ed allo stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi;
- regolamento CE n. 1272 del 16/12/2002 e s.m.i. relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (CLP);
- deliberazione giunta provinciale 24 febbraio 2004, n. 50 recante disposizioni in materia di garanzie finanziarie;
- deliberazione giunta regionale 19 novembre 2004, n. VII/19461, recante disposizioni in materia di garanzie finanziarie;
- legge regionale 11 dicembre 2006 n. 24 e s.m.i., i cui articoli 8.2 e 30.6 conferiscono alle Province la

funzione di autorità competente al rilascio al riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) relativamente alla tipologia di installazione in oggetto;

- il regolamento regionale 24.03.2006 n. 4, “*disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell’art.52, comma 1, lettera. a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n.26*”;
- decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (cd Codice dell'ambiente);
- regolamento CE n. 1907 del 18 dicembre 2006 e s.m.i. (REACH);
- regolamento CE n. 1272 del 16/12/2002 e s.m.i. relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (CLP);
- deliberazione della Giunta Regionale 21 aprile 2017 n. 6511, relativa all'applicativo O.R.S.O.;
- la legge regionale 2 febbraio 2010, n. 5 “Norme in materia di Valutazione di Impatto Ambientale” e s.m.i.;
- deliberazione di giunta regionale n. IX/4626 del 28/12/2012 avente all’oggetto: “*Determinazione delle tariffe da applicare alle istruttorie e ai controlli in materia di autorizzazione integrata ambientale, ai sensi dell’art. 9c. 4 del D.M. 24 aprile 2008 (revoca della d.G.R. n. 10124/2009)*”;
- decisione della commissione n. 2014/955/CE del 18 dicembre 2014 che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- regolamento UE n. 1357 del 18 dicembre 2014, recante disposizioni in merito alla classificazione dei rifiuti;
- il regolamento regionale 29 marzo 2019 n. 6 “*disciplina e regime amministrativi degli scarichi di acque reflue domestiche e di acque reflue, disciplina dei controlli degli scarichi e delle modalità di approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, in attuazione dell’art. 52, comma 1, lettera a) e f bis), e 3, nonché dell’art. 55, comma 20, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26*”;
- il regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 05/06/2019 che: “*stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell’UE che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e che ha abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003*”;
- il decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 15/04/2019 n. 95 recante: “*regolamento recante le modalità per la relazione di riferimento di cui all’art. 5, comma 1, lettera v-bis) del d.lgs. 152/06*”;
- il decreto legislativo 3 settembre 2020 n. 116, attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;
- la legge 29 luglio 2021, n. 108 recente conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure;
- deliberazione giunta regionale 23 maggio 2022, n. XI/6408 recante “*Approvazione dell’aggiornamento del programma regionale di gestione dei rifiuti (PRGR) comprensivo del programma regionale di bonifica delle aree inquinate (PRB) e dei relativi documenti previsti dalla valutazione ambientale*”

*strategica (V.A.S.) “Piano verso l'economia circolare”*”;

- decreto ministeriale 4 aprile 2023 n. 59 recante “*Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*”;
- decreto direttoriale del MASE n. 97 del 22 settembre 2023 con il quale è stata adottata la “*Tabella scadenze RENTRI relativa alle date per l'iscrizione del Registro elettronico nazionale, all'entrata in vigore dei nuovi modelli (registri carico scarico e FIR), alle date per la tenuta del registro di carico e scarico in formato digitale e alla data per l'emissione del Formulario di certificazione del rifiuto in formato digitale*”;

**Visti e richiamati** altresì:

- la Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- la deliberazione di giunta regionale n. 3398 del 20/07/2020 recante “*indirizzi per l'applicazione delle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (MTD-BAT per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della Direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, nell'ambito dei procedimenti di riesame*”;
- la deliberazione di giunta regionale del 21/12/2020 n. X/4107 “*determinazioni in merito ai procedimenti di riesame delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (A.I.A.), ai sensi del d.lgs. 152/06, e alla messa a disposizione dell'applicativo regionale per la presentazione e gestione delle istanze A.I.A. In attuazione all'art. 189 della legge regionale 21 maggio 2020, n. 11 “Legge di semplificazione 2020*”;

**Premesso** che il gestore Pangea Biofarm Soc. Agr. S.r.l.– codice fiscale 03979660986 - con sede legale in comune di Treviglio (BG) via Alcide De Gasperi, n. 6/a ha depositato sulla piattaforma regionale della Regione Lombardia domanda, ai sensi dell'art. 29-ter del d.lgs 152/06 e s.m.i. identificata con il codice AIA 370478, pervenuta il 31/10/2024 e registrata al P.G. provinciale al n. 195810, di Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) per nuova installazione IPPC di recupero rifiuti organici rifiuti mediante compostaggio ubicata in comune di Rovato (BS) via Bargnana, n. 7/a.

**Tenuto conto** che:

- con nota del 11/03/204, registrata al P.G. provinciale n. 51386 in pari data, il Gestore ha presentato istanza di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impianto ambientale (V.I.A.) per la realizzazione e l'esercizio di una nuova installazione IPPC di recupero rifiuti non pericolosi (R3) mediante compostaggio di rifiuti non pericolosi nell'installazione IPPC da ubicare in comune di Rovato (BS) via Bargnana, n. 7/a;
- con provvedimento n. 3490 del 23/10/2024 la Provincia ha disposto di escludere dalla procedura di V.I.A. il progetto in argomento a condizioni che siano ottemperate le condizioni proposte dal proponente come anche riportate nell'allegato tecnico quale parte integrante e sostanziale del provvedimento;

**Dato atto** che con nota prot. n. 233086 del 19/12/2024, questa Provincia ha comunicato l'avvio del procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell'art. 29-ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., per nuova installazione IPPC ubicata in comune di Rovato (BS) via Bargnana, n. 7/a (attività IPPC 5.3 lettera b) punto I);

**Rilevato che:**

- l'area interessata dall'installazione è individuata catastalmente al foglio n. 27 Nuovo Catasto ai mappali 434, 436, 438, 607 e 608 come risulta dal certificato di destinazione urbanistica n. 2025/00034/CDU del Comune di Rovato registrati al P.G. provinciale con il n. 87328 del 08/05/2025;
- il lotto di cui ai mappali sopracitati risulta classificato dagli strumenti urbanistici vigenti (piano di Governo del Territorio del Comune di Rovato BS), approvato con D.C.C. n. 11 del 15/03/2012 e pubblicato sul Burl n. 36 del 05/09/2012 e successive varianti come "E1 aree agricole della pianura produttiva ricadente in AR Ambiti di riqualificazione del territorio rurale";
- a seguito dell'analisi condotta rispetto al Programma di gestione dei rifiuti vigente di cui alla d.g.r. XI/6408 del 23/05/2022, l'area in esame risulta classificata come area a prevalente destinazione agricola. Si specifica in merito che in considerazione del fatto che il progetto prevede la realizzazione e l'esercizio di un nuovo impianto di recupero mediante compostaggio aerobico di rifiuti organici, il criterio escludente relativo alla destinazione urbanistica agricola non risulta applicabile al caso in esame. Pertanto, sull'area in esame non si è rilevato alcun criterio escludente previsto dal paragrafo 1.6.2 "Criteri escludenti per la localizzazione di nuovi impianti e per la modifica degli impianti esistenti a prescindere dalla tipologia" del Programma Regionale di gestione rifiuti;

**Preso Atto che:**

- l'art. 33, comma 3-bis, del d.lgs. n. 152/2006 prevede che le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti ed i sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di AIA e per i successivi controlli sono a carico del gestore, e che le modalità e le tariffe relative devono essere fissate con decreti ministeriali;
- nelle more dei decreti di cui al comma 3-bis dell'art 33 del d.lgs. n. 152/2006, resta fermo quanto stabilito dal decreto ministeriale 24 aprile 2008 "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo n. 59/05";
- con la delibera della giunta regionale n. 4626 del 28/12/2012 sono state determinate le modalità e le tariffe per il rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali, ai sensi dell'art. 9 comma 4 del decreto ministeriale 24/04/08 tariffario nazionale;
- il Gestore ha provveduto ad effettuare il versamento degli oneri istruttori ai fini del rilascio della presente autorizzazione;
- il Gestore ha assolto all'imposta di bollo mediante contrassegno identificativo n. 01230648890801 del 29/07/2024 apposta sul cartaceo dell'istanza e n. 01250217684117 del 08/05/2025 per il rilascio del provvedimento;

**Visti:**

- il parere con condizioni del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Brescia Ufficio Prevenzione Incendi trasmesso con nota registrata al P.G. provinciale con il n. 46166 dell'11/03/2025;

- la nota di ARPA Lombardia Dipartimento di Brescia di trasmissione del parere attinente al piano di monitoraggio (quadro F) dell'allegato tecnico all'AIA in argomento, nota registrata al P.G. provinciale n. 48758 del 14/03/2025;

**Viste:**

- le risultanze della prima seduta della conferenza di servizi (verbale in atti) tenutasi in data 18/03/2025 in forma simultanea ed in modalità mista (in presenza con possibilità di collegamento da remoto), ai sensi dell'art. 14 ter del d.lgs 152/06, e richiamati le dichiarazioni, i pareri e gli assensi acquisiti e riportati nel relativo verbale;
- le conclusioni della seduta decisoria della conferenza di servizi tenutasi il 15.04/2025 (verbale in atti) in forma simultanea ed in modalità sincrona, ai sensi dell'art. 14 ter del d.lgs 152/06, e richiamati le dichiarazioni, i pareri e gli assensi acquisiti e riportati nel relativo verbale;

**Richiamate** le seguenti integrazioni documentali trasmessa dalla ditta:

- nota del 23/12/2024, registrata al P.G. provinciale con il n. 235537 del 23/12/2024, a riscontro delle richieste formulate nella comunicazione di avvio del procedimento di cui al prot. n. 233086 del 19/12/2024;
- nota del 26/03/2025, registrata al P.G. provinciale con il n. 61254 del 26/03/2025 a seguito delle richieste di integrazioni di cui al verbale della conferenza di servizi del 18/03/2025;
- nota del 11/04/2025, registrata al P.G. provinciale con il n. 71192 in pari data di integrazioni volontarie relative a:
  - riferimenti catastali e superfici dell'area di viabilità di accesso all'impianto;
  - contratto di locazione e registrazione all'Agenzia delle Entrate dell'area relativa alla viabilità d'accesso
- nota del 26/03/2025, registrata al P.G. provinciale con il n. 61254 del 26/03/2025 a seguito delle richieste di integrazioni di cui al verbale della conferenza di servizi del 18/03/2025;
- nota del 24/04/2025, registrata al P.G. provinciale con il n. 79016 in pari data a riscontro delle richieste di integrazioni di cui al verbale della conferenza di servizi del 15/04/2025 e con la quale la Ditta ha trasmesso e aggiornato l'elaborato grafico progettuale Tav. 1 datato aprile 2025 avente per oggetto "planimetria generale: layout impianti e reti.
- nota del 06/05/2025, registrata al P.G. provinciale con il n. 85093 in pari data, relativo al contratto di locazione del piazzale di stoccaggio e trattamento aggiornato (fg 27 particella 607 e 608)

**Dato Atto** delle funzioni di controllo previste in capo all'ARPA (Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente – Dipartimento di Brescia) dall'art. 29-decies, comma 3, del d.lgs. 152/06;

**Dato Atto** che, ai sensi degli artt. 3 e 5 della L.R. n. 16 del 14/08/1999, l'ARPA esercita attività tecniche di controllo sul rispetto delle norme vigenti in materia ambientale e delle disposizioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti emanati dalle autorità competenti per la tutela dell'ambiente;

**Determinato**, secondo gli importi della d.g.r. 19 novembre 2004 n. VII/19461, in € **190.752,24 (Euro centonovantamilasettecentocinquanta due/24)** l'ammontare totale della garanzia finanziaria che la Ditta deve prestare a favore della Provincia di Brescia relativo a:

<b>Operazione</b>	<b>Rifiuti</b>	<b>Quantità</b>	<b>Costi (€)</b>
R13* rifiuti in ingresso	non pericolosi	1.000 mc	17.662,00
R13/D15 rifiuti decadenti dalle operazioni di recupero	non pericolosi	60 mc	10.597,20
R13* rifiuti in attesa di certificazione	non pericolosi	6.000 mc	105.972,00
Operazione di trattamento (R3)	non pericolosi	50.000 t/a	56.521,04
<b>TOTALE</b>			<b>190.752,24</b>

(\*) comprensivo dell'applicazione della tariffa del 10% sulla messa in riserva dei rifiuti in accettazione all'impianto e da avviare a recupero entro 6 mesi come disposto dalla dgr n. 19461/04. Qualora la Ditta non possa adempiere nell'avviare a recupero, entro 6 mesi i rifiuti in ingresso sottoposti alla messa in riserva, dovrà essere effettuata apposita comunicazione alla Provincia di Brescia e prestare una garanzia senza la riduzione di cui sopra.

**Stabilito** che la garanzia finanziaria dovrà essere presentata, a pena di revoca dell'autorizzazione previa diffida, entro **90 gg.** dalla data di comunicazione del presente provvedimento, e dovrà avere validità per l'intera durata dell'autorizzazione e per i dodici mesi successivi e comunque sino all'avvenuta liberazione da parte della Provincia di Brescia;

#### **Richiamati:**

- il Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO) Triennio 2025-2027, approvato con decreto del Presidente della Provincia n. 64 del 20/03/2025;
- il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2025 -2027, parte integrante del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) - Triennio 2025-2027, sezione rischi corruttivi e trasparenza, approvato con decreto del Presidente della Provincia n. 64 del 20/03/2025;

#### **Visti:**

- la conforme proposta di provvedimento inoltrata dal responsabile del procedimento e di Allegato Tecnico validato dai funzionari dell'Ufficio Rifiuti, dell'Ufficio Acqua e dell'Ufficio Aria e Rumore (IPPC), e preso atto della conclusione dell'istruttoria tecnico-amministrativa con esito favorevole;
- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso relativamente al presente atto ai sensi dell'art. 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**Ritenuto** pertanto, in esito ai richiamati procedimenti, di poter procedere al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) alla ditta Pangea Biofarm Soc. Agr. S.r.l. con sede legale in comune di Treviglio (BG) via Alcide De Gasperi, 6/a ed installazione IPPC sita in comune di Rovato (BS) via Bargnana 7/a, secondo le condizioni e con l'osservanza delle prescrizioni riportate nel presente atto, nell'Allegato Tecnico, nella planimetria che ne formano parte integrante e sostanziale, nel d.lgs. n. 152/2006 e relativi allegati e nelle altre normative ambientali, in quanto applicabili;

**DISPONE**

1. di dare atto della conclusione con esito positivo della conferenza di servizi per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.), ai sensi degli artt. 29-quarter e 29-sexies del d.lgs 152/06 e s.m.i., al gestore Pangea Biofarm Soc. Agr. S.r.l. con sede legale in comune di Treviglio (BS) via Alcide De Gasperi, n. 6/a per la realizzazione e l'esercizio di un nuovo impianto di compostaggio di rifiuti organici non pericolosi mediante operazioni di messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi in ingresso, di trattamento (R3) e di stoccaggio (R13/D15), nell'installazione IPPC sita in comune di Rovato (BS) via Bargnana, n. 7/a secondo le condizioni e con l'osservanza delle prescrizioni riportate nel presente atto nell'Allegato Tecnico, nella planimetria che ne formano parte integrante e sostanziale, nel d.lgs. n. 152/2006 e relativi allegati e nelle altre normative ambientali, in quanto applicabili;
2. di precisare che la presente autorizzazione non sostituisce ulteriori atti di competenza comunale in relazione alle norme disciplinanti la salute pubblica, l'igiene, l'edilizia e l'urbanistica (permesso di costruire per le opere di ampliamento ed opere idrauliche), ecc. necessari ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'installazione e dell'attività, nonché ulteriori atti di altre Autorità;
3. di dare atto che compete al Comune la valutazione in ordine alla normativa urbanistico-edilizia applicabile in relazione alle opere edili da realizzare per le modifiche non sostanziali in premessa citate;
4. di dare atto, inoltre, che compete al responsabile del preposto ufficio del Comune di Rovato nell'ambito dei doveri previsti all'art. 27 del d.P.R. n. 380/2001, la vigilanza sulla conformità delle opere a quanto autorizzato, nonché di riferire a questa Provincia ogni eventuale difformità;
5. di stabilire un termine di un anno dalla data del presente provvedimento per l'inizio dei lavori di realizzazione dell'impianto, di cui dovrà essere data comunicazione al Comune di Rovato ed alla Provincia, ed un termine di tre anni dalla data di inizio lavori per l'ultimazione dei lavori stessi, precisando che il mancato rispetto di tali termini può comportare la decadenza dell'autorizzazione, salvo proroghe da richiedersi alla Provincia;
6. che l'impianto dovrà essere realizzato conformemente al progetto approvato e che l'avvenuta ultimazione dei lavori dovrà essere comunicata alla Provincia ed al Comune congiuntamente a perizia giurata, asseverata presso la Cancelleria del Tribunale, redatta da un tecnico abilitato, attestante la corretta esecuzione delle opere e dei lavori e la loro conformità al progetto approvato;
7. che il gestore, ai sensi dell'art. 29-decies, commi 1 e 2, del d.lgs. 152/06, prima di dare attuazione a quanto previsto dalla presente autorizzazione, ne deve dare comunicazione a questa Provincia e, a far data da tale comunicazione, deve trasmettere a questa Provincia ed ai Comuni interessati e all'ARPA di Brescia, i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti, secondo le modalità e frequenze stabilite nell'Allegato Tecnico;
8. richiamato l'art. 29-undecies (Incidenti o imprevisti) del d.lgs. n. 152/2006, di prescrivere che in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente, il gestore deve informare immediatamente, per iscritto, l'Autorità competente (attualmente la Provincia), l'ARPA – Dipartimento di Brescia ed il/i Comune/i interessato/i e adottare immediatamente le misure per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevisti, informandone per iscritto le medesime Autorità, fermo restando il termine massimo di otto ore di cui all'art. 271, comma 14, del d.lgs. n. 152/2006 per informare l'Autorità competente nel caso in cui un guasto non permetta di garantire il rispetto dei valori limite di emissione in aria;

9. richiamata la normativa vigente, di dare atto che:

- ai sensi dell'art. 29-octies, comma 3, lettere a) e b) del decreto legislativo n. 152/2006, i gestori devono presentare domanda di riesame con valenza di rinnovo dell'AIA sull'installazione nel suo complesso entro il termine di 4 anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione (lettera a) ed entro il termine di **10 anni** dalla data di rilascio dell'AIA o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione lettera b ) precisando che il ritardo nella presentazione dell'istanza di riesame nel caso disciplinato alla lettera a) non può in alcun modo essere tenuto in conto per dilazionare i tempi fissati per l'adeguamento dell'esercizio dell'installazione alle condizioni dell'autorizzazione, mentre nel caso di inosservanza del termine di cui alla lettera b) l'autorizzazione si intende scaduta;
- ai sensi dell'articolo 29-octies, del decreto legislativo 152/06, la presente autorizzazione può essere riesaminata periodicamente dall'autorità competente nei casi ivi previsti;
- ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 3 del d.lgs. n. 152/06, i gestori, esclusi i casi disciplinati ai commi 1 e 2 (comunicazione di modifica dell'installazione), informano la Provincia e l'ARPA in merito ad ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa in materia di prevenzione dai rischi di incidente rilevante, ai sensi della normativa in materia di valutazione di impatto ambientale o ai sensi della normativa in materia urbanistica. La comunicazione, da effettuare prima di realizzare gli interventi, specifica gli elementi in base ai quali il gestore ritiene che gli interventi previsti non comportino né effetti sull'ambiente, né contrasto con le prescrizioni esplicitamente già fissate nell'autorizzazione integrata ambientale;
- ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 4, del d.lgs. 152/2006, nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio gestore ed il nuovo gestore ne danno comunicazione entro 30 giorni all'autorità competente, come da modulistica pubblicata sul sito della Provincia ai fini della voltura dell'AIA;
- ai sensi dell'art 29-decies del d.lgs. 152/06 l'ARPA svolge il controllo in ordine al rispetto della presente autorizzazione e comunica all'autorità competente gli esiti dei controlli e delle ispezioni, indicando le situazioni di mancato rispetto delle condizioni e prescrizioni dell'autorizzazione e proponendo le misure da adottare;
- ai sensi dell'art. 29-decies, comma 2, del decreto legislativo n. 152/2006, il Gestore provvede, altresì, ad informare immediatamente Provincia, Comuni interessati ed ARPA – Dipartimento di Brescia in caso di violazione delle condizioni dell'autorizzazione, adottando allo stesso tempo le misure necessarie a ripristinare nel più breve tempo possibile la conformità;

10. di dare inoltre atto che:

- il presente provvedimento è soggetto a sospensione o revoca ai sensi di legge, ovvero modifica, ove risulti la pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate successivamente alla data di sottoscrizione;
- in relazione alla cessazione della qualificazione di rifiuto (End of Waste) si applicano le disposizioni di cui all'art. 184 ter del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e del Regolamento (UE)



2019/1009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 05 giugno 2019 che: “*stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'UE che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e che ha abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003*”;

- deve essere assicurata la compilazione dell'applicativo O.R.S.O. così come previsto dalla d.g.r. 21 aprile 2017 n. 6511
  - la ditta dovrà effettuare la dichiarazione E-PRTR, così come prevista dal Regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio e s.m.i., in quanto applicabile;
  - deve essere assicurata la regolare tenuta dei registri di carico e scarico ai sensi dell'articolo 190 del d.lgs 152/06 e s.m.i., nonché la denuncia annuale (MUD) ed i rifiuti in uscita dall'impianto dovranno essere accompagnati dal formulario di identificazione; A partire dalle date previste per l'applicazione del decreto ministeriale 4 aprile 2023 n. 59 dovranno essere eseguite le procedure e disposizioni del suddetto decreto;
  - i rifiuti in uscita da un'operazione di mero stoccaggio D15 o R13 devono essere conferiti a soggetti autorizzati per il recupero o lo smaltimento finale, escludendo ulteriori passaggi ad impianti che non siano impianti di recupero di cui ai punti da R1 a R11 dell'Allegato C alla Parte Quarta del D.Lgs 152/06, o impianti di smaltimento di cui ai punti da D1 a D12 dell'Allegato B alla Parte Quarta del D.Lgs 152/06, fatto salvo il conferimento ad impianti autorizzati alle operazioni D15, D14, D13, R13, R12, solo se strettamente collegati ad un impianto di recupero/smaltimento definitivo. Per impianto strettamente collegato si intende un impianto dal quale devono necessariamente transitare i rifiuti perché gli stessi possano accedere all'impianto di recupero/smaltimento finale;
  - le emissioni sonore nell'ambiente esterno devono rispettare i limiti massimi ammissibili stabiliti dalle normative vigenti (L. 26/10/1995 n. 447 e s.m.i.);
  - deve essere effettuato il controllo radiometrico sui rifiuti in accordo a quanto previsto dal D.Lgs. n. 101 del 31/07/2020;
  - devono essere evitate emissioni in atmosfera, anche solo diffuse, di qualsiasi sostanza inquinante e/o maleodorante: qualora durante l'esercizio dell'impianto si dovessero riscontrare fenomeni di emissione di odori molesti, dovrà essere installato idoneo presidio di aspirazione e/o abbattimento odori, preventivamente autorizzato dagli enti competenti;
  - la ditta deve ottemperare alle vigenti normative in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro;
  - in fase di attività deve essere elaborato il documento di valutazione previsionale dei rischi come stabilito dagli artt. 17 e 28 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.;
  - la ditta deve ottemperare alle vigenti normative in materia di prevenzione incendi (d.P.R. n. 151 del 01.08.2011, ecc);
  - sono fatti salvi i diritti di terzi, tutte le eventuali concessioni, autorizzazioni, nulla osta o assensi comunque denominati e le condizioni o prescrizioni stabilite da altre normative, la cui acquisizione l'osservanza sia prevista dalle normative vigenti in relazione all'impianto ed all'attività, nonché l'osservanza di tutte le normative, anche ambientali, relative agli atti sostituiti dal presente provvedimento, in quanto applicabili;
11. di fissare, secondo gli importi della d.g.r. 19 novembre 2004 n. VII/19461, in € **190.752,24 (Euro centonovantamilasettecentocinquantadue/24)** l'ammontare totale della garanzia finanziaria che la ditta deve prestare alla Provincia di Brescia, secondo le modalità previste dalla d.g.p. n. 50 R.V. del

24.02.2004, e con validità per l'intera durata della gestione autorizzata e per i dodici mesi successivi e comunque sino all'avvenuta liberazione da parte della Provincia di Brescia;

12. di dare atto che la mancata presentazione della garanzia finanziaria di cui sopra, ovvero la difformità della stessa dalle modalità previste dalla d.g.p. 50 R.V. del 24.02.2004, può comportare la revoca del presente atto, previa diffida, in conformità a quanto stabilito dalla d.g.r. n. 19461 del 19.11.2004;
13. di stabilire che l'efficacia della presente autorizzazione decorra dalla data di accettazione della garanzia finanziaria di cui ai punti precedenti;
14. di prescrivere che:
  - la cessazione dell'attività, la variazione del direttore tecnico responsabile dell'impianto e/o eventuali deleghe in materia di ambiente e il trasferimento della sede legale della ditta autorizzata, devono essere tempestivamente comunicati a questa Provincia, da parte di entrambi i gestori;
  - il soggetto autorizzato conservi copia del presente atto presso l'installazione, unitamente ai relativi elaborati progettuali, ai fini dello svolgimento delle attività di controllo e vigilanza.
15. di prendere atto che il gestore ha presentato la dichiarazione sostitutiva di certificazione dell'atto di notorietà in cui dichiara di avere annullato la marca da bollo in premessa citata per l'apposizione sul presente atto;
16. che il presente atto venga comunicato a cura dell'ufficio, mediante trasmissione con posta elettronica certificata alla ditta Pangea Biofarm Soc. Agr. S.r.l. (pangeabiofarm@pec.it);
17. di comunicare l'avvenuto rilascio della presente autorizzazione e le modalità di reperimento della stessa al Comune di Rovato (BS), all'ARPA Dipartimento di Brescia, all'ATS di Brescia, al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, agli altri soggetti eventualmente interessati;
18. di comunicare la presente autorizzazione al registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e delle procedure semplificate presso il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica tramite la piattaforma REcer";
19. di prescrivere che i soggetti autorizzati conservi copia del presente atto presso l'impianto, unitamente ai relativi elaborati progettuali, ai fini dello svolgimento delle attività di controllo e vigilanza.

È possibile prendere visione del presente provvedimento sul sito web provinciale <http://ambienteweb.provincia.brescia.it/autorizzazioni/>

Avverso al presente provvedimento è ammesso altresì ricorso giudiziale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del medesimo, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla medesima data, salvi i diversi termini stabiliti dalla legge.

IL DIRETTORE

GIOVANMARIA TOGNAZZI

Brescia, li 04-07-2025